

REGOLAMENTO DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in n. 106 in data 29 Settembre 1997 esecutivo
dal 14 Ottobre 1997**

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Anagrafe delle associazioni

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 – Presentazione della domanda

Articolo 5 – Iscrizione al Registro Anagrafico

Articolo 6 – Cancellazione dal Registro Anagrafico

Articolo 7 –Tutela procedimentale

Articolo 8 –Vigilanza sulle Associazioni iscritte

Articolo 9 –Diritto all’informazione

Art. 1
Finalità

Il Comune di Milano riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale secondo quanto disposto dallo Statuto comunale.

Art. 2
Anagrafe delle associazioni

E' istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1°, dello Statuto, il Registro Anagrafico delle Associazioni.

Art. 3
Requisiti

Qualsiasi associazione regolarmente costituita ha diritto all'iscrizione nel Registro Anagrafico purché non abbia scopi di lucro, sia effettivamente operante nell'ambito comunale da almeno un anno e i fini perseguiti e le attività svolte siano espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale.

Art. 4
Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione all'Anagrafe delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, in carta semplice e su un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione comunale, con firma del legale rappresentante.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto notarile costitutivo e dello statuto, nonché l'indicazione chiara delle finalità e delle caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa con l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali, le modalità di attribuzione delle cariche associative, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma, nonché il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

Art. 5
Iscrizione al Registro Anagrafico

Con determinazione del Direttore del Settore, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, viene disposta l'iscrizione al Registro Anagrafico.

Il termine di cui al comma precedente è sospeso qualora l'Amministrazione comunale faccia richiesta di chiarimenti o di integrazioni alla documentazione, e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste. Il rifiuto o l'inerzia dell'Associazione interessata nel fornire le integrazioni necessarie, protratto per 45 giorni, determina, di diritto, il rigetto della domanda.

La domanda è altresì respinta per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 3 o per l'incompletezza, l'insufficienza o la contraddittorietà della documentazione presentata.

Le Associazioni operanti nell'ambito comunale già iscritte nel Registro regionale del Volontariato istituito con Legge Regionale 24.07.93 n. 22, nel Registro Provinciale di cui alla L.R. 16.07.96 n. 280 o in altri Registri previsti da leggi nazionali e regionali aventi le finalità di cui al presente regolamento vengono iscritte nell'Anagrafe delle Associazioni previa richiesta accompagnata da copia del provvedimento attestante l'iscrizione nei predetti registri.

Art. 6 **Cancellazione dal Registro Anagrafico**

Ove vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 o in caso di mancata risposta entro i termini di cui all'art. 8, comma 2°, il Direttore del Settore dispone motivatamente la cancellazione dal Registro. Tale provvedimento, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, è assunto d'ufficio anche nei confronti delle Associazioni che forniscano dati e notizie non rispondenti al vero.

Art. 7 **Tutela procedimentale**

I provvedimenti di iscrizione o di cancellazione vengono notificati ai soggetti interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 **Vigilanza sulle Associazioni iscritte**

Al fine di verificare la persistente conformità alle prescrizioni del presente Regolamento delle Associazioni iscritte all'Anagrafe delle Associazioni, l'Amministrazione comunale può richiedere alle stesse in qualsiasi momento le necessarie precisazioni.

Le Associazioni hanno l'obbligo di rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la cancellazione dal Registro Anagrafico ai sensi del precedente art. 6.

Le Associazioni iscritte nei Registri nazionali e regionali di cui al precedente art. 5 sono tenute a comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, qualsiasi variazione intervenuta, pena la cancellazione dal Registro Anagrafico.

Art. 9 **Diritto all'informazione**

L'iscrizione al Registro dà alle Associazioni i diritti previsti agli art. 7 e 8 dello Statuto comunale.

Registro Anagrafico delle Associazioni

Lo Statuto del Comune di Milano prevede all'art. 7 che l'Amministrazione Comunale *“riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale”*; favorisce la loro attività, offrendo servizi, strutture e contributi economici; le valorizza coinvolgendole, nelle forme previste dallo Statuto, nella gestione della Res Publica.

L'organizzazione di questo sistema di rapporti tra Ente Locale e associazionismo passa attraverso l'istituzione del Registro Anagrafico. L'iscrizione garantisce alle associazioni il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune nonché la possibilità di ottenere contributi, risorse ed altri ausili finanziari relativamente a progetti concernenti servizi di interesse collettivo.